



COMUNE DI FORMIA

Provincia di Latina

SETTORE 4 - ECONOMICO - FINANZIARIO E PERSONALE

DETERMINAZIONE

Nr. 1982 Del 04/12/2020

OGGETTO	Costituzione fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigente per l'anno 2020.
----------------	--

Responsabile del Procedimento (RUP) **DANIELE ROSSI**

Dirigente del Settore : ROSSID

OGGETTO:	Costituzione fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigente per l'anno 2020.
-----------------	--

IL DIRIGENTE

Richiamata integralmente la propria determinazione dirigenziale n. 2729 del 30.12.2019 avente per oggetto: “Costituzione fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigente per l’anno 2019”;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 283 in data 25.09.2020 con la quale sono stati definiti gli indirizzi e le direttive generali alla delegazione trattante di parte pubblica per l’anno 2020 in merito alla contrattazione collettiva integrativa decentrata;

Evidenziato che con la stessa deliberazione si è incaricato il dirigente competente per le risorse umane di operare, a seguito della verifica di tutte le condizioni previste, l’incremento del fondo relativamente all’anno 2020 ai sensi delle norme di cui all’articolo 26, comma 2, (nella percentuale del 1,2% ivi prevista) del contratto nazionale di lavoro sottoscritto in data 23.12.1999 e tuttora vigente;

Dato atto che l’articolo 23, comma 2, del d.lgs. 25 maggio 2017, n. 75 prevede che: “... a decorrere dal 1 gennaio 2017, l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l’anno 2016”;

Tenuto conto dei consolidati orientamenti della Corte dei Conti, del Ministero dell’Economia e delle Finanze nonché dell’Agenzia per la rappresentanza negoziale della pubblica amministrazione relativamente alla costituzione del fondo ed in particolare all’individuazione delle diverse voci del fondo che soggiacciono alle prescrizioni per il rispetto dei limiti soglia individuati, da non superare nei diversi esercizi finanziari di riferimento;

Visto l’articolo 33, comma 2, del Decreto Legge 30 aprile 2019, n. 34 convertito con modificazioni nella Legge 28 giugno 2019, n. 58, applicabile a far data dal 1 gennaio 2020, nel quale si dispone: “Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all’articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 27 maggio 2017, n. 75 è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l’invarianza del valore medio pro-capite, riferito all’anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018”;

Preso atto che in data 17 marzo 2020 è stato emanato il relativo D.P.C.M. attuativo, nella cui premessa si legge: “Rilevato che il limite al trattamento economico accessorio di cui all’art. 23, comma 2 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento e in diminuzione ai sensi dell’art. 33, comma 1 del decreto-legge n. 34 del 2019, per garantire il valore medio pro capite riferito all’anno 2018, ed in particolare è fatto salvo il limite iniziale qualora il personale in servizio è inferiore al numero rilevato al 31 dicembre 2018”;

Richiamata inoltre la Circolare congiunta dei Ministeri dell’Interno, dell’Economia e Finanze e della Pubblica Amministrazione in data 13 maggio 2020 relativa al suddetto articolo 33, comma 2 del D.L. 34/2019, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 226 in data 11 settembre 2020, nella quale a tal proposito si specifica quanto segue: “Ciò significa che il predetto limite iniziale non è oggetto di riduzione in caso di cessazioni superiori alle assunzioni di personale a tempo indeterminato in vigenza del richiamato art. 33 del decreto-legge n. 34/2019”;

Vista la nota prot. 179877 del 1 settembre 2020 con la quale il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - ha fornito i primi orientamenti applicativi sulla nuova disciplina in materia di limiti al salario accessorio del personale:

- il fondo da prendere in considerazione per la determinazione del valore "medio pro capite" è costituito dalle risorse per l'anno 2018 valutate al netto delle poste variabili che non rilevano ai fini della verifica del limite del salario accessorio;
- per "personale in servizio al 31 dicembre 2018" devono intendersi i dipendenti destinatari del fondo (valutato al netto delle poste variabili che non rilevano ai fini della verifica del limite massimo) compreso, a titolo esemplificativo, il personale a tempo determinato, il personale comandato presso l'amministrazione che accede al fondo, ed escluso il personale comandato esternamente all'amministrazione che non vi accede, ecc...);
- la quantificazione dell'incremento di unità di personale in servizio nell'anno di riferimento è determinata, a seguito di opportune verifiche operate a consuntivo, dalla differenza tra il numero di cedolini stipendiali effettivamente erogati nell'anno di riferimento diviso 12 (numero dei dipendenti su base annua) le *corrispondenti* unità di personale in servizio al 31 dicembre 2018, arrotondate al secondo decimale ove necessario;
- va preso in considerazione ai fini dell'adeguamento in aumento o in diminuzione del limite, unicamente il personale con contratto a tempo indeterminato che accede al fondo, escludendo pertanto, diversamente dai conteggi indicati per la valorizzazione del valore medio pro-capite, il personale con contratto a tempo determinato;

Verificata la documentazione agli atti del servizio Risorse umane ed in particolare i dati raccolti ed elaborati per la rilevazione prevista dal titolo V del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 - Conto annuale del personale, relativamente agli anni 2018 e 2020;

Evidenziato che, operando sulla base delle prime indicazioni fornite dalla Ragioneria Generale dello Stato così come sopra riportate, la consistenza del personale dirigenziale negli anni di riferimento è stata così determinata:

- dirigenti in servizio alla data del 31.12.2018 : n. 4 a tempo indeterminato e n. 1 a tempo determinato;
- dirigenti in servizio nel corso dell'anno 2020 : n. 5 a tempo indeterminato e n. 1 a tempo determinato;

Preso atto pertanto che, in relazione a tutto quanto sopra riportato, nell'anno 2020 ricorrono le condizioni per dover modificare in aumento il limite complessivo del salario accessorio riferito al personale dirigenziale dell'ente;

Richiamata la determinazione dirigenziale n. 122 in data 15.12.2016 con la quale, tra l'altro, si è proceduto alla rideterminazione del fondo dell'anno 2016 individuando in € 274.609,35 il limite soglia per il rispetto delle prescrizioni di cui al citato d.lgs. 75/2017;

Dato atto che il limite soglia per il rispetto delle prescrizioni di cui al citato d.lgs. 75/2017, ferma restando la necessità delle necessarie verifiche da operare a consuntivo, deve essere rideterminato nel corrente anno 2020 come segue:

Fondo per l'anno 2016 (determinazione dirigenziale n. 122 in data 15.12.2016)	€ 299.609,35
Fondo anno 2016 al netto delle risorse non soggette al limite (€ 299.609,35 - € 25.000,00)	€ 274.609,35
Fondo per l'anno 2018 (determinazione dirigenziale n. 50 in data 23.04.2018)	€ 380.814,38
Fondo anno 2018 al netto delle risorse non soggette al limite (€ 380.814,38 - € 122.847,28)	€ 257.967,10
Dirigenti in servizio al 31.12.2018 (n.4 a tempo indeterminato e n.1 a tempo determinato)	n. 5
Valore medio pro capite (fondo 2018 / dirigenti in servizio al 31.12.2018)	€ 51.593,42
Dirigenti in servizio al 31.12.2018 (a tempo indeterminato)	n. 4
Dirigenti in servizio nell'anno 2020 (a tempo indeterminato)	n. 5
Differenza (in aumento)	n. 1
Importo dell'incremento del limite massimo per il fondo dell'anno 2020	€ 51.593,42

Evidenziato che il calcolo relativo all'incremento del limite di cui al d.lgs. 75/2017 andrà operato successivamente con cadenza annuale, tenendo conto delle modifiche al contingente di personale dirigenziale intervenute in ciascun esercizio;

Preso atto che in data 26 aprile 2019 è cessato dal servizio un dirigente in servizio a tempo indeterminato che percepiva la retribuzione individuale di anzianità in una misura annua lorda pari complessivamente ad € 996,97 (compreso il rateo di 13° mensilità);

Ritenuto pertanto di dover incrementare di tale importo le risorse del fondo dell'anno 2020 aventi carattere di certezza e stabilità in conformità alle disposizioni dell'articolo 26, comma 1 - lettera g), del contratto collettivo nazionale di lavoro sottoscritto in data 23 dicembre 1999;

Dato atto che nei vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro per la dirigenza, ferma restando comunque la necessità di procedere in merito, non è contenuta una espressa previsione normativa relativa alle modalità di incremento da operare una tantum per i ratei della stessa retribuzione di anzianità in riferimento ai risparmi conseguiti nell'anno di cessazione;

Tenuto conto di quanto già previsto a tal proposito per il personale delle categorie del medesimo comparto Funzioni locali oltre che della disposizione di cui all'articolo 57, comma 2 - lettera c), dell'ipotesi di CCNL del personale dirigente sottoscritta in data 16 luglio 2020: *“solo per tale anno successivo, nel Fondo confluiscono altresì i ratei di RIA del personale cessato dal servizio nel corso dell'anno precedente, calcolati in misura pari alle mensilità residue dopo la cessazione, computandosi a tal fine, oltre ai ratei di tredicesima mensilità, le frazioni di mese superiori a quindici giorni”*;

Ritenuto pertanto di dover conseguentemente incrementare una tantum le risorse variabili del fondo, limitatamente all'anno 2020, di un ulteriore importo di € 664,65 pari al risparmio conseguito per 8 mensilità nell'anno 2019;

Visto l'allegato prospetto relativo alla costituzione del fondo per la retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti per l'anno 2020, nel quale sono dettagliatamente riportate le singole voci che lo compongono e si dà atto del rispetto del limite soglia riferito all'anno 2016, incrementato per l'anno corrente come sopra indicato;

Evidenziato che, come definito nel contratto collettivo integrativo decentrato - area dirigenza per l'anno 2018 stipulato in data 18.09.2018, si dovrà procedere alla decurtazione del fondo in sede di utilizzo dello stesso per un importo di € 17.268,74 quale recupero delle somme contestate dal MEF per la durata di 12 anni a decorrere dall'esercizio 2019;

Dato atto che gli importi da inserire nel fondo di parte variabile non soggetta al limite relativi alle risorse non integralmente utilizzate negli anni precedenti saranno determinati successivamente all'effettiva erogazione dell'indennità di risultato ancora da liquidare;

Evidenziato che la spesa conseguente, ivi compresa quella relativa al 1,2% del monte salari 1997, è già stata prevista nei relativi stanziamenti del bilancio di previsione dell'Ente approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 in data 16.04.2020;

Dato atto del rispetto di tutte le prescrizioni previste dalle norme vigenti relativamente al contenimento delle spese di personale, come evidenziato negli atti di programmazione del fabbisogno di personale (deliberazioni di Giunta Comunale n. 31/2020, n. 131/2020 e n. 258/2020);

Ritenuto pertanto di dover procedere in merito;

Dato atto che, ai sensi dell'articolo 40-bis del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e s.m., il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva decentrata integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge verrà effettuato dall'Organo di revisione economico-finanziaria dell'Ente;

Ritenuto che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del d.lgs. 267/00;

Preso atto che la presente determinazione necessita del visto di regolarità contabile in quanto comporta riflessi diretti sulla situazione economico-finanziaria dell'ente;

Ritenuta propria la competenza in merito, ai sensi degli articoli 107, 169 e 183/9 del d.lgs. 18 agosto 2000;

DETERMINA

Per le motivazioni esposte in premessa e che si intendono integralmente richiamate,

1. di prendere atto della deliberazione di Giunta Comunale n. 283 in data 25.09.2020 con la quale sono stati definiti gli indirizzi e le direttive generali alla delegazione trattante di parte pubblica per l'anno 2020 in merito al procedimento di contrattazione collettiva integrativa decentrata per il personale dirigente;
2. di procedere, pertanto, alla costituzione del fondo per la retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigente per l'anno 2020 come da prospetto allegato alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale;
3. di specificare che le singole voci componenti il fondo sono espressamente previste dai contratti nazionali di lavoro, che nella loro determinazione ci si è rigorosamente attenuti alle norme contenute negli stessi e che lo stanziamento complessivo non comporta oneri aggiuntivi rispetto a quanto previsto negli strumenti di programmazione di bilancio dell'Ente;
4. di dare atto che, in sede di contrattazione decentrata, si procederà alla decurtazione del fondo nell'ambito dell'utilizzo dello stesso per un importo di € 17.268,74 quale recupero delle somme contestate dal MEF per la durata di 12 anni a decorrere dall'anno 2019;
5. di precisare che al relativo impegno di spesa per la parte già non erogata in riferimento alle voci retributive fisse e ricorrenti (retribuzione di posizione) si procederà a seguito della definizione del procedimento di contrattazione collettiva integrativa decentrata ai sensi del principio contabile 5.2 di cui al d.lgs. 118/2011;
6. di dare atto che nell'esercizio di riferimento sono state impegnate le somme risultanti dai trattamenti fissi e continuativi in quanto caratterizzati da una dinamica retributiva predefinita dalla legge e dalla contrattazione collettiva nazionale;
7. di precisare che, nelle more della sottoscrizione del contratto, verranno accantonate le risorse necessarie attraverso gli stanziamenti di bilancio sui quali non è possibile assumere impegni ed effettuare pagamenti, riservandosi di impegnare le spese relative al trattamento accessorio e premiale (retribuzione di risultato) negli esercizi in cui verranno liquidati;
8. di dare atto che la presente determinazione potrà produrre i suoi effetti solo a seguito dell'acquisizione del necessario parere da parte dell'Organismo di revisione economico-finanziaria dell'ente, per quanto di propria competenza;

9. di dare atto che la presente determinazione *necessita* del visto di regolarità contabile in quanto comporta riflessi diretti sulla situazione economico-finanziaria dell'Ente e che al relativo impegno di spesa si procederà a seguito della definizione del procedimento di contrattazione collettiva decentrata;
10. di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi dell'art. 147 bis del d.lgs. n. 267/2000;
11. di dare atto che il presente provvedimento, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, viene pubblicata all'Albo on line dell'Ente per quindici giorni consecutivi ed altresì nella sezione Amministrazione Trasparente.

IL DIRIGENTE
SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO E PERSONALE
DANIELE ROSSI

DETERMINAZIONE N. 1982 DEL 04/12/2020

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA

IL DIRIGENTE RILASCIA Visto POSITIVO
Vista la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria
(art. 151 comma 4 del D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i.)

NOTE:

Formia, li 05-12-2020

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE
SERVIZI FINANZIARI**

Daniele Rossi

*Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 20 e seguenti. D.Lgs 82/2005.
da Daniele Rossi*